

Brussels, 13 July 2026
(OR. en, it)

11871/26

**Interinstitutional File:
2026/0013 (COD)**

**TELECOM 386
CYBER 342
COMPET 957
MI 781
FIN 1065
ESPACE 126
IA 204
CODEC 1446
INST 291
PARLNAT 156
*PARLNAT***

COVER NOTE

From:	The Italian Senate
date of receipt:	2 July 2026
To:	The President of the Council of the European Union
Subject:	Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on digital networks, amending Regulation (EU) 2015/2120, Directive 2002/58/EC and Decision No 676/2002/EC and repealing Regulation (EU) 2018/1971, Directive (EU) 2018/1972 and Decision No 243/2012/EU (Digital Networks Act) [doc. 5600/26 - COM(2026)16] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality

Delegations will find enclosed the opinion¹ of the Italian Senate on the above.

¹ The translation(s) of the opinion may be available on the Interparliamentary EU Information Exchange website (IPEX) at the following address: https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/eu_legislative_database

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Doc. XVIII-bis
n. 38

RISOLUZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(Relatore ROSSO)

approvata nella seduta del 24 giugno 2026

SULLA

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO ALLE RETI DIGITALI, CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (UE) 2015/2120, LA DIRETTIVA 2002/58/CE E LA DECISIONE N. 676/2002/CE E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO (UE) 2018/1971, LA DIRETTIVA (UE) 2018/1972 E LA DECISIONE N. 243/2012/UE (REGOLAMENTO SULLE RETI DIGITALI) (COM(2026) 16 DEFINITIVO)

ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 26 giugno 2026

La Commissione,

esaminata la proposta di regolamento COM(2026) 16, relativa alle reti digitali, che si inserisce nel più ampio quadro delle politiche dell'Unione europea volte a realizzare gli obiettivi del programma strategico per il decennio digitale 2030;

considerato che la tabella di marcia « Un'Europa, un mercato unico », concordata tra i presidenti delle tre Istituzioni europee a margine della riunione informale dei Capi di Stato e di Governo del 24 aprile 2026, prevede l'adozione della proposta entro la fine del 2027;

considerato che le relazioni Letta e Draghi e la comunicazione della Commissione « Bussola per la competitività dell'Unione europea » evidenziano come un'infrastruttura di rete digitale all'avanguardia svolga un ruolo fondamentale per la competitività dell'economia dell'Unione, per la sua sicurezza e il suo benessere sociale;

valutata la relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

tenuto conto delle audizioni svolte in Commissione il 26 maggio 2026 e delle memorie trasmesse da altri portatori di interesse;

valutato positivamente l'obiettivo di garantire, su tutto il territorio europeo, reti digitali sicure, ad alta capacità, veloci e resilienti per cittadini e imprese dell'Unione, quale infrastruttura abilitante per lo sviluppo di tecnologie emergenti, come l'intelligenza artificiale, il *cloud* e l'*edge computing*, nonché per la fornitura di servizi pubblici e privati essenziali, e per il rafforzamento del mercato unico;

ritiene che la base giuridica della proposta sia correttamente individuata nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di mercato interno;

ritiene, inoltre, che la proposta sia conforme al principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea, in considerazione della dimensione transfrontaliera del settore delle comunicazioni elettroniche, dell'obiettivo di rafforzamento del mercato unico a fronte delle attuali difformità regolatorie tra gli Stati membri e delle sfide poste dalla sicurezza cibernetica e dal condizionamento esterno;

ritiene che la proposta sia suscettibile di una maggiore conformità al principio di proporzionalità, in ragione delle seguenti osservazioni.

Anzitutto, il ricorso sistematico alla delega di potere alla Commissione europea per disciplinare aspetti sostanziali della materia, mediante gli strumenti dell'atto delegato e dell'atto di esecuzione, rischia di andare oltre i limiti fissati dagli articoli 290 e 291 del TFUE, comportando che una quota significativa di regolazione tecnica, rilevante per l'attuazione pratica

della normativa, sia demandata alla Commissione europea, attraverso atti che non sono sottoposti alla procedura legislativa ordinaria del Consiglio e del Parlamento europeo e che sfuggono al controllo di sussidiarietà dei Parlamenti nazionali.

Con riferimento alle disposizioni relative alla gestione dello spettro radio, si evidenzia la necessità di preservare il ruolo degli Stati membri nelle decisioni concernenti l'assegnazione, il rinnovo e le condizioni di utilizzo delle frequenze, evitando un eccessivo trasferimento di competenze alla Commissione europea.

In particolare, si esprimono perplessità in merito alla possibilità, prevista dall'articolo 22, paragrafo 3, della proposta, di attribuire all'Organismo per la politica dello spettro radio (RSPB), su proposta della Commissione europea, funzioni di assegnazione diretta di porzioni di spettro a livello dell'Unione. Pur riconoscendo l'utilità di forme di coordinamento europeo, specialmente in materia di servizi satellitari, l'estensione di tali poteri allo spettro mobile terrestre rischia di alterare l'equilibrio delle competenze tra Unione e Stati membri e di non tenere adeguatamente conto delle specificità dei singoli mercati nazionali.

Con riferimento agli articoli 24 e 25, e alla durata dei diritti d'uso dello spettro, andrebbero valutati meccanismi idonei a promuovere la competitività del mercato e la qualità del servizio, assicurando altresì alle autorità degli Stati membri la possibilità di adattare le politiche nazionali di pianificazione digitale.

In particolare, la durata illimitata dei diritti d'uso dello spettro di cui all'articolo 24 dovrebbe essere concessa esclusivamente in un contesto che tuteli gli investimenti passati e incentivi gli investimenti futuri in infrastrutture e, in ogni caso, sia subordinata alla piena disponibilità nel tempo dell'accesso alle infrastrutture passive esistenti. La procedura di rinnovo automatico delle frequenze prevista dall'articolo 25 andrebbe collegata a una valutazione effettiva delle condizioni competitive unitamente alla verifica dei requisiti quali la garanzia all'accesso alle infrastrutture passive esistenti, nonché la previsione di investimenti in densificazione, così da non rendere permanenti eventuali squilibri nella distribuzione dello spettro.

In tale contesto, appare opportuno che il regolamento continui a fondarsi sull'attuale modello di *governance* cooperativa tra Commissione europea, BEREC (*Body of European Regulators for Electronic Communications*) e Gruppo per la politica dello spettro radio (RSPG), che ha dimostrato di operare in modo equilibrato ed efficace rispetto agli obiettivi del mercato unico digitale.

Conseguentemente, con specifico riguardo al ruolo degli organismi europei di coordinamento, si considera opportuno preservare il carattere consultivo e tecnico del nuovo Organismo per la politica dello spettro radio (RSPB), disciplinato dai titoli III e IV (articoli 131-143) della proposta, e degli altri organismi europei competenti, evitando che il supporto del nuovo Ufficio per le reti digitali (ODN), disciplinato dal titolo V (articoli 144 e seguenti), si traduca in meccanismi diretti o indiretti di indirizzo delle scelte nazionali in materia di attribuzione dello spettro.

Analogamente, il potere riconosciuto alla Commissione dagli articoli 31 e 32 di richiedere la modifica o il ritiro di misure nazionali dovrebbe essere esercitato in modo da non comprimere la capacità delle autorità nazionali indipendenti di adottare misure pro-competitive coerenti con le caratteristiche dei rispettivi mercati.

Particolare attenzione merita inoltre la tutela della banda UHF 470-694 MHz e, più in generale, dei modelli nazionali di radiodiffusione terrestre, che continuano a svolgere una funzione essenziale sotto il profilo del pluralismo democratico, della coesione sociale, della resilienza delle comunicazioni e dell'accesso universale ai contenuti audiovisivi. Ogni eventuale riallocazione dello spettro dovrebbe pertanto essere subordinata a un'attenta valutazione dei relativi costi economici e sociali, lasciando agli Stati membri adeguati margini decisionali, anche nelle sedi internazionali competenti, qualora non sia stata definita una posizione comune dell'Unione europea.

Con riferimento alle disposizioni relative alla transizione verso le reti in fibra ottica e alla progressiva dismissione delle reti *legacy* in rame, si ritiene condivisibile l'obiettivo di favorire l'evoluzione infrastrutturale verso reti ad altissima capacità ed in generale si supporta l'adozione di una relativa *roadmap*. Ad ogni modo, tale processo richiede un'attenta valutazione degli impatti sul mercato nazionale e sugli attuali assetti infrastrutturali, al fine di assicurare un equilibrio tra le esigenze di modernizzazione delle reti e la tutela delle dinamiche concorrenziali e industriali del settore.

A tale riguardo, appare altresì necessario che le *roadmap* di migrazione tecnologica tengano esplicitamente conto delle esigenze di adeguamento delle infrastrutture dei servizi di emergenza, prevedendo il coinvolgimento delle autorità operative competenti nella loro definizione, al fine di evitare discontinuità nella disponibilità delle comunicazioni di emergenza e degli avvisi pubblici durante le fasi di transizione.

Con riferimento ai servizi satellitari paneuropei, si valuti l'opportunità di introdurre percorsi autorizzativi maggiormente coerenti con gli obiettivi del mercato unico, inclusa la possibile centralizzazione europea di alcune competenze. Tale evoluzione dovrebbe, infatti, garantire il mantenimento delle prerogative nazionali in materia di sicurezza e gestione delle risorse frequenziali, nonché assicurare un quadro regolatorio sufficientemente flessibile e tecnologicamente neutrale rispetto all'evoluzione delle future tecnologie di connettività.

Si evidenzia inoltre che il regime proposto comporterebbe il trasferimento delle tariffe per i diritti d'uso dello spettro satellitare, attualmente di competenza degli Stati membri, al finanziamento dell'ODN, con possibili impatti diretti sulle entrate nazionali.

Con riferimento alle disposizioni in materia di accessibilità e tutela degli utenti con disabilità, si rappresenta la necessità di garantire la coerenza del quadro normativo con la direttiva (UE) 2019/882 (*European Accessibility Act*), evitando che la formulazione discrezionale degli articoli 88, paragrafo 4, e 111 possa determinare obblighi divergenti o livelli di tutela disomogenei nel mercato unico.

Sarebbe opportuno inserire un esplicito riferimento al rafforzamento delle competenze specialistiche lungo l'intera filiera delle telecomunicazioni, quale condizione abilitante per una transizione tecnologica equilibrata e coerente. Appare pertanto meritevole di attenzione il sostegno a modelli avanzati di formazione e sviluppo delle competenze finalizzati alla creazione di profili professionali caratterizzati da una solida preparazione nel settore delle telecomunicazioni, integrata da competenze trasversali in altre materie come l'intelligenza artificiale, la cybersicurezza e il *cloud computing*.

Una maggiore disponibilità di tali professionalità contribuirebbe in misura determinante alla definizione di strategie infrastrutturali efficaci, consentendo una più accurata valutazione dei modelli di sostenibilità economica e delle priorità di investimento, nonché una migliore integrazione tra innovazione, tutela della concorrenza e razionalizzazione degli investimenti. Ciò favorirebbe una transizione non meramente sostitutiva delle reti *legacy*, bensì orientata a criteri di efficacia, sostenibilità industriale e massimizzazione del valore economico e sociale generato dalle reti di nuova generazione.

Sarebbe anche opportuno inserire un riferimento alla necessità di prevedere una maggiore organicità della proposta di regolamento con gli altri atti europei sul digitale, come ad esempio il *Data Act* o l'*AI Act*.

Infine, considerato che l'Italia è stata il primo Paese europeo ad introdurre l'obbligo della radio digitale DAB, a partire dal 1° gennaio 2020, nei ricevitori radiofonici e nelle autoradio vendute singolarmente e installate nelle autovetture e nei veicoli commerciali e che, con comunicazione TRIS/(2026) 1258 del 7 maggio 2026, la Commissione europea ha ritenuto « soddisfacente la replica delle autorità italiane », rispetto ai rilievi formulati nel parere circostanziato del 16 dicembre 2025 sulla normativa italiana relativa all'obbligo di ricezione radiofonica FM/DAB+ nei veicoli, appare opportuno che il legislatore nazionale proceda all'adozione delle modifiche normative condivise in sede europea, al fine di garantire la tutela del settore radiofonico.